

TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott. Oronzo De Pascalis, ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 2015/06

Nella causa civile iscritta al n. 277/2000 del ruolo generale

Tra M. P., rappresentato e difeso dall'avv. XY, mandato in atti

attore

Contro

MPS GESTIONE CREDITI BANCA S.p.A., con sede in Siena, in nome e per conto della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. XY, mandato in atti,

convenuta

All'udienza del 20 marzo 2006 le parti precisavano le conclusioni come da verbale di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 3.2.2000 P. M. conveniva dinanzi a questo Tribunale la Banca del Salento per sentir accogliere le seguenti conclusioni:

- 1) accertare e dichiarare l'invalidità a titolo di nullità parziale dei contratti di apertura di credito mediante affidamento con copertura sui e/e nn. 579681 e 579682, oggetto del rapporto tra parte attrice e la Banca, particolarmente in relazione alle clausole di determinazione e di applicazione degli interessi ultralegali. della determinazione ed applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale, all'applicazione della provvigione di massimo scoperto, all'applicazione degli interessi per c.d. giorni-valuta, dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
- 2) accertare e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare-avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di C.T.U. tecnico-contabile e sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto di apertura di credito;
- 3) determinare il costo effettivo annuo dell'indicato rapporto bancario;
- 4) condannare la convenuta Banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori in favore degli odierni istanti;
- 5) dichiarare l'invalidità di ogni altra obbligazione connessa all'impugnato rapporto bancario;
- 6) accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia, ex art. 1418 c.c. del contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 26.3.1990 fra parte attrice e la banca, per i motivi esposti in narrativa;
- 7) accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia della clausola di determinazione del tasso ultralegale, in quanto contraria al combinato disposto della normativa di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108 con gli artt. 1339 e 1419 c.c. e per l'effetto, dichiarare la non debenza dell'illegittimo interesse;

- 8) subordinatamente, accertare e dichiarare l'annullamento del contratto ex art. 1427 e 1429 c.c. e/o per violazione della buona fede nella conclusione e nella esecuzione del contratto;
- 9) in ogni caso, condannare la Banca convenuta al risarcimento dei danni che si indicano in £ 60.000.000 salvo diversa somma da determinarsi in via equitativa;
- 10) condannare la Banca al risarcimento dei danni subiti dall'opponente a seguito della illegittima segnalazione alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia a motivo del rischio a sofferenza falsamente quantificato;
- 11) condannare la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione al procuratore anticipataria”.

In particolare l'attore sosteneva:

- che la clausola contrattuale di determinazione degli interessi mediante rinvio al c.d. uso piazza era nulla perché non consentiva, per la sua genericità, di stabilire a quale previsione le parti avessero inteso concretamente riferirsi; per tale motivo al rapporto doveva essere applicato il tasso legale annuo, sia sui saldi attivi che passivi;
- che l'applicazione di interessi anatocistici era illegittima per inesistenza, tra l'altro, di un uso normativo che consentisse di pattuire convenzionalmente la capitalizzazione trimestrale di interessi non ancora scaduti e che, comunque, il saggio degli interessi anatocistici doveva essere pari a quello legale;
- che nulla doveva all'istituto di credito a titolo di Commissioni di massimo scoperto perché a tal riguardo nulla era stato contrattualmente pattuito;
- che la Banca del Salento, seppur per una consolidata prassi bancaria, aveva lucrato interessi, a seguito della “aggiunta o sottrazione di un certo numero dei c.d. giorni banca alla valuta effettiva”;
- che interessi ultralegali, provvigioni di massimo scoperto, giorni di valuta, capitalizzazione trimestrale, spese e commissioni costituivano un insieme di elementi di costo che, oltre ad essere illegittimi, erano complessivamente superiori a quelli di mercato;
- che la Banca aveva deciso di segnalare alla Centrale dei Rischi presso la Banca d'Italia la posizione di rischio di esso attore come posizione a sofferenza, nonostante la sua piena capacità di far fronte regolarmente al presunto debito con il proprio patrimonio;
- che il tasso praticato dalla Banca nel contratto di mutuo ipotecario era illegittimo perché superiore al tasso soglia.

La Banca convenuta, costituitasi, contestava ogni avversa pretesa e chiedeva il rigetto della domanda.

All'udienza del 24.4.2003 il processo era interrotto perché la Banca del Salento era stata incorporata dal Monte dei Paschi di Siena.

Dopo la riassunzione a cura dell'attore, si costituiva MPS Gestione Crediti, S.p.A., in nome e per conto della Banca Monte dei Paschi di Siena.

In corso di causa era disposta C.T.U.

Quindi, precisate le conclusioni, la causa era ritenuta per la decisione dopo il decorso dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I - Preliminarmente va rigettato il capo di domanda con il quale è stata chiesta la declaratoria di illegittimità del tasso praticato nel contratto di mutuo ipotecario, per asserito superamento del c.d. tasso soglia. La clausola di determinazione degli interessi relativi al mutuo non può essere colpita da nullità perché fu pattuita in data 26.3.1990, quando non era ancora funzionante il sistema dei tassi soglia. Infatti, i criteri fissati dalla legge 7 marzo 1996 n. 108 per la determinazione del carattere usurario degli interessi non trovano applicazione con riguardo alle pattuizioni anteriori all'entrata in vigore della stessa legge, come emerge dalla norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 1, comma 1, d.l. 29 dicembre 2000 n. 394 (convertito con modificazioni nella

legge 28 febbraio 2001 n. 24). Tale norma (riconosciuta non in contrasto con la Costituzione con sentenza n. 29/2002 della Corte Costituzionale) dispone, appunto, che il carattere usurario degli interessi deve essere valutato al momento della stipula contrattuale e non al momento del pagamento del singolo rateo.

II - Passando ad esaminare singolarmente le altre questioni secondo l'ordine seguito nell'atto di citazione, occorre in primo luogo soffermarsi sulla eccezione di nullità della clausola di determinazione dell'interesse ultralegale mediante riferimento al cd. "uso di piazza". Infatti, i contratti di conto corrente inter partes, con riferimento al tasso di interesse, all'art 7 prevedevano: "Gli interessi dovuti dal correntista all'Azienda di credito, salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura". Orbene, tale clausola va dichiarata nulla ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge 17.2.1992 n. 154 (norma poi confermata dall'art. 117 del successivo Decreto Legislativo 1.9. 1993 n. 385). Sul punto la giurisprudenza è concorde nel ritenere che la convenzione relativa alla determinazione degli interessi è validamente stipulata, in ossequio al disposto di cui all'art. 1284, terzo comma, c.c., quando il relativo tasso risulti determinabile e controllabile in base a criteri in essa oggettivamente indicati e richiamati. Una clausola contenente un generico riferimento "alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza" può, pertanto, ritenersi univoca se coordinata alla esistenza di vincolanti discipline fissate su larga scala nazionale con accordi di cartello, ma non anche quando tali accordi contengono riferimenti a diverse tipologie di tassi e non consentono, per la loro genericità, di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso fare concreto riferimento (v. Cass. 10.11.1997 n. 11042; 8.5.1998 n. 4696; 19.7.2000 n. 9465; 2.12.2003 n. 14684). Nel caso in esame l'elemento estrinseco di riferimento non permette una sicura ed oggettiva determinazione della prestazione di interessi, al di fuori di valutazioni unilaterali e discrezionali da parte della banca stessa, vuoi perché non esiste alcuna pubblicazione ufficiale che certifichi le condizioni usuali, vuoi perché non esistono parametri univoci di riferimento sufficientemente certi in grado di sopperire all'assoluta carenza delle predette condizioni.

III - La seconda questione investe la clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi. Tale clausola, sulla base dell'indirizzo ormai consolidato della Corte di Cassazione (v., da ultimo, SS.UU. 4 novembre 2004 n. 21095), deve essere dichiarata nulla perché si fonda su di un uso negoziale e non su di un uso normativo; come tale non dà luogo al fenomeno dell'inserzione automatica nel contratto e non è suscettibile di derogare alle condizioni previste dall'art. 1283 c.c.

IV - Anche la contestazione circa l'obbligo di pagare la commissione di massimo scoperto va accolta. Tale voce di addebito, confluita sul conto del cliente, è nulla perché non è prevista dal contratto e, dunque, si sostanzia in un ulteriore e non pattuito aggravio di interessi corrispettivi rispetto a quelli convenzionalmente stabiliti per l'utilizzazione dell'apertura di credito. Per altro, essendo indeterminati i criteri di applicazione della Commissione di Massimo Scoperto, concorre un ulteriore profilo di invalidità, costituito dalla indeterminatezza dell'oggetto dell'obbligazione.

V - Nulla è anche la clausola dei c.d. giorni valuta per gli addebiti e gli accrediti, in quanto gli stessi, nel caso di specie, non risultano computati in relazione al giorno in cui è stata effettuata l'operazione bancaria. Sono stati infatti fittiziamente allungati i giorni solari del prestito e sono stati, al contrario, decurtati i giorni del deposito di denaro da parte del cliente.

VI - La mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto non ha reso inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti e non ha implicato, per il Marzo, decadenza dal diritto di contestare il fondamento giuridico del titolo di debenza. L'incontestabilità delle risultanze del conto in conseguenza dell'approvazione tacita dello stesso, a norma dell'art. 1832 c.c., si riferisce agli addebiti ed agli accrediti considerati nella loro consistenza pecuniaria, ma non estende la sua efficacia anche al titolo giuridico in base al quale le annotazioni stesse sono effettuate. Va altresì considerato che l'approvazione (o la mancata impugnazione) del conto non può comportare che il debito resti definitivamente incontestabile, anche quando esso risulti fondato su di un negozio o su di una clausola invalida o inefficace. Nella specie l'attore ha fatto valere la nullità delle clausole relative

alla determinazione complessiva degli interessi, così allegando ragioni che attengono al titolo, sicché non vi è motivo per ritenere preclusa l'impugnazione.

VII - Sulla base di quanto sin qui esposto e tenuto conto della nullità delle clausole innanzi richiamate (quelle relative alla determinazione degli interessi mediante rinvio all'uso piazza, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi; alla Commissione di Massimo Scoperto; ai giorni valuta), al rapporto in esame (sorto in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 154/92) vanno applicati, in sostituzione, il tasso legale (ex art. 1284, ultimo comma, c.c.), il regime di capitalizzazione annuale ed il regolamento delle valute alla data in cui sono stati effettuati i versamenti ed i prelevamenti dei correlativi importi. La consulenza tecnica d'ufficio del prof. A. M. ha correttamente determinato l'effettivo dare-avere tra le parti, ricalcolando gli interessi al tasso legale e depurando il conto da tutti gli oneri non espressamente pattuiti. E' risultato un saldo creditore per il cliente di €4.328,34, per il c.c. n. 576981, e di €21.096,47, per il c.c. n. 576982. Il Mazzo è, dunque risultato creditore della Banca della somma complessiva di €25.424,81.

VIII - Le risultanze dell'istruttoria — e segnatamente i dati acquisiti attraverso la C.T.U. - hanno dimostrato che il M. non versava in una situazione equiparabile all'insolvenza e, quindi, non ricorrevano circostanze tali da giustificare la segnalazione alla Centrale Rischi. Ciò nonostante, la domanda risarcitoria non può essere accolta. Dagli atti processuali non è emersa alcuna idonea prova né della sopravvenuta difficoltà del ricorso al credito né, più in generale, di una vicenda di discredito personale dell'attore nel circuito bancario, quali conseguenze della indebita segnalazione alla Centrale Rischi. L'attore non ha neppure allegato concrete vicende di pregiudizio patrimoniale. In tale contesto non pare quindi possibile al giudicante procedere ad una liquidazione equitativa del danno, mancando qualsiasi parametro specifico per tale apprezzamento. Invero, la liquidazione equitativa del danno, ai sensi dell'art. 1226 c.c., presuppone che il pregiudizio economico del quale la parte reclama il risarcimento, sia certo nella sua esistenza ontologica, mentre se tale certezza non sussiste, il giudice non può procedere alla quantificazione del danno in via equitativa. non sottraendosi tale ipotesi all'applicazione del principio dell'onere della prova quale regola del giudizio, secondo il quale se l'attore non ha fornito la prova del suo diritto la sua domanda deve essere rigettata (cfr., ex plurimis, Cass. 30 maggio 2002 n. 7896).

IX - Tenuto conto dell'esito complessivo della controversia, si ritiene di dichiarare compensato un terzo delle spese processuali e condannare la società convenuta al pagamento dei restanti due terzi, secondo la liquidazione fatta in dispositivo, con distrazione a favore dell'avv. XY.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lecce, pronunciando sulla domanda proposta da P. M. con atto notificato il 3.2.2000 **nei confronti della Banca del Salento** e sul successivo ricorso in riassunzione depositato il 18.9.2003, così provvede:

- 1) accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, **condanna MPS Gestione Crediti Banca S.p.A.**, con sede in Siena, nella sua qualità, al pagamento a favore di P. M. della somma di € 25.424,81, oltre interessi legali dal 27 marzo 1998 fino al soddisfo;
- 2) rigetta il capo di domanda relativo alla declaratoria di nullità del mutuo ipotecario nonché la domanda risarcitoria connessa alla segnalazione alla Centrale Rischi,
- 3) **condanna la società convenuta** al pagamento a favore dell'attore di due terzi delle spese processuali, liquidate, per l'intero, in euro 6.031,13, di cui euro 723,00 per diritti, euro 4.638,00 per onorario ed euro 670,13 per spese, oltre spese esenti, LV.A. e C.A.P.; dichiara compensato il restante terzo.

Così deciso in Lecce, il 18 luglio 2006.

GIUDICE UNICO

Dott. Oronzo De Pascalis

Depositata in Cancelleria il 21 novembre 2006

Il Cancelliere

Dott. Fabrizio Petrelli